

**REGOLAMENTO CONTRATTI***DELIBERA DEL C.C. N. 83 DEL 30 OTTOBRE 1993*

## CAPO I

## DISPOSIZIONE GENERALI

## ART. 1

(Norme applicabili)

Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti alle permutate, alle locazioni, alle somministrazioni ed alla rimanente attività contrattuale l'Amministrazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti, nonché alle disposizioni vigenti.

Si applicano altresì le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alla criminalità organizzata.

## ART. 2 (Deliberazione a contrarre)

In conformità all'art.56 della legge 8.6.1990 n.142, recepita dall'art.1 comma 1 lett.i) della legge Reg. n.48/91 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto.

## ART.3

(Proposta della deliberazione a contrattare - Competenze)

In conformità a quanto previsto dall'art.89 dello statuto, i responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, propongono le deliberazioni a contrattare.

L'adozione delle deliberazioni autorizzative dei pubblici incanti, di qualsiasi importo è di competenza della Giunta Comunale.

L'adozione delle deliberazioni autorizzative di altre forme di gara, ad eccezione del cottimo fiduciario, è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della lett.(m) dell'art.1 comma 1° lett.C punto 6 della L.R. n.48/91, come sostituita con l'art.78 della L.R. n.10 del 12.1.93. In tal caso le proposte di deliberazioni vengono presentate dal Sindaco e/o dagli Assessori competenti per materia.

Il Consiglio può autorizzare la Giunta ad esperire trattativa privata anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture, individuate, con apposito atto deliberativo. -

Per le forniture di beni e/o servizi, il cui importo a base d'asta non supera le lire 50.000.000, la Giunta è autorizzata a derogare alla regola del pubblico incanto per cui, in tali casi, non si fa luogo a procedimenti autorizzatori.

## ART.4

(Forma pubblica amministrativa - verbale di gara)

I contratti a seguito di pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata, concessione, cottimo fiduciario, sono redatti in forma pubblica amministrativa.

Sono parimenti redatti, in forma pubblica amministrativa, i contratti relativi alle vendite, permutate, locazioni, atti di cessione conseguenti a procedure espropriative nonché a tutta la rimanente attività contrattuale.

I sopraccitati contratti sono ricevuti dal Segretario Comunale in qualità di ufficiale rogante e sono stipulate dal Sindaco, secondo quanto stabilito nelle norme statutarie, ovvero in altre disposizioni emanate dall'Amministrazione.

I contratti ed i verbali anzidetti hanno, in conformità a quanto disposto dall'art.16 del R.D. 18.11.1923 n.2440, forza di titolo autentico.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

## ART. 5

(Notaio in funzione di ufficiale rogante)

Ferma restando la competenza del Segretario Comunale a svolgere la funzione di ufficiale rogante, l'Amministrazione si avvale di notai di fiducia dell'Amministrazione per gli atti che comportano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati nei pubblici registri.

Qualora le spese siano previste a carico dei privati contraenti questi ultimi hanno facoltà di indicare un notaio di propria fiducia.

## ART.6 (Stipulazione)

Nella stipulazione dei contratti previsti, all'articolo 4, l'ufficio contratti deve curare gli adempimenti preliminari alla stipulazione del contratto con la supervisione del Segretario Comunale.

## ART. 7

(Stipulazione a mezzo di scrittura privata)

I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa secondo le modalità di cui al precedente art. 4, possono anche stipularsi mediante scrittura privata, firmata da privato contraente e dal Sindaco, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Tutti gli adempimenti relativi alla stipula vengono curati dall'Ufficio contratti.

## ART. 8

(Stipulazione per mezzo di corrispondenza)

I contratti a trattativa privata conclusi per l'acquisto di beni e servizi possono essere redatti anche a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando l'altra parte contraente è impresa

commerciale.

Il ricorso a tale formalità deve essere preventivamente autorizzato.

ART. 9 (Repertoriamento)

I contratti devono essere inseriti nell'apposito repertorio dal Segretario Comunale, che si avvale della collaborazione dell'ufficio contratti.

L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo dell'Ufficio contratti, il repertorio nel quale devono essere annotati, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico, tutti i contratti, stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata.

Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti.

I contratti stessi devono essere altresì custoditi in appositi fascicoli per ordine cronologico.

ART. 10 (Disposizioni notarili)

I contratti devono essere stipulati in materia termini ed agli atti del contratto.

Essere stipulati sotto l'osservanza delle disposizioni di attività notarile, anche per quanto attiene ai allegati che devono formare parte integrante del

ART. 11 (Diritti di segreteria)

I contratti stipulati, Sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti.

La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

L'Ufficiale rogante partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.

ART. 12

(Spese di stipulazione)

Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna

esclusa, sono a carico dell'altro contraente, salvo quanto previsto dalle leggi e dalle consuetudini.

ART. 13 (Imposta di bollo)

I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo secondo le disposizioni vigenti.

ART. 14

(Norme regolatrici del rapporto contrattuale)

I rapporti contrattuali sono regolati:

- a) dalle clausole del contratto stipulato;
- b) dalle disposizioni dei capitolati d'appalto;
- c) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

Art.15 (Cauzione)

Al momento della stipulazione dei pubblici e/o forniture e servizi definitiva nella misura che sarà Presidente della Regione Siciliana ai 12.1.93 n.10.

La cauzione deve essere costituita nelle forme previste dall' art. 50 comma 2 o della L. R. 12.1.93 n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

I contratti riguardanti opere deve presentarsi la cauzione determinata con Decreto del sensi dell'art.50 della L.R.

Art.16

(Termine per la stipulazione)

La stipulazione del contratto avente ad oggetto opere pubbliche e/o forniture di beni e/o servizi deve effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara d'appalto.

In caso di mancata stipulazione del contratto per motivi addebitabili all'aggiudicatario è facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esperimento di una nuova gara a spese del medesimo, salvo il risarcimento dei danni.

Nel caso in cui l'Amministrazione non provvede a stipulare il contratto nel termine fissato, l'aggiudicazione può svincolarsi da ogni impegno, previa notifica della sua volontà di messa in mora all'Amministrazione.

Il contraente, dichiarandosi sciolto dall'impegno non può pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione.

Art.17 (Esecuzione del contratto)

I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo la loro stipulazione.

Nei casi d'urgenza il Sindaco, con apposita motivata disposizione, può autorizzare l'inizio della prestazione anche prima della stipula del contratto, previa l'acquisizione preliminare della autocertificazione antimafia e del piano per la sicurezza nel cantiere, ove trattasi di lavori pubblici.

Art.18

(Pagamento del corrispettivo)

Nei contratti per forniture, trasporti, lavori e servizi il pagamento in conto ha luogo in ragione della prestazione effettuata.

Apposite clausole contrattuali stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

Art.19

(Divieto di rinnovazione tacita)

Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non possono essere inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni atto avere termine certo.

Art.20

(Divieto di cessione del contratto)

Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art.21

( Subappalto )

Nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, l'affidamento in subappalto od in cottimo di parte delle opere, dei lavori compresi nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale, a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice e previo parere del Tecnico Comunale.

Ai sensi dell'art.46 della L.R. 21/85, così come sostituito dall'art.47 della L.R. 12;1.93 n.10, non è consentita l'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parti delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1 lett.b) e del comma 2 lett.b) dell'art.9 del D.L. 19.12.91 n.406 .. Non è altresì, consentita l'autorizzazione al subappalto di lavori rientranti nella categoria prevalentemente, per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara.

L'esecuzione delle opere o di lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art.22 (Risoluzione del contratto)

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto.

In tal caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermo restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, in questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 23 (Collaudo)

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo tecnico ovvero ad attestazione di regolare esecuzione, secondo le norme vigenti in materia ed al capitolato.

Per le forniture di beni e servizi, aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Gli incarichi di collaudo e le relative competenze sono regolati dagli artt.7 - 8 - 9 - 10 e 26 della L.R. 21/85 con le relative modifiche apportate dalla L.R. 10/93.

I collaudi non possono essere affidati a tecnici che hanno diretto o sorvegliato i lavori.

Per la nomina del collaudatore statico, ove necessario, si procede secondo le norme vigenti in materia.

Ai sensi dell'art.22 bis della L.R. 21/85, inserito dall'art.25 della L.R. 10/93, i privati professionisti che operano in qualità di collaudatori di un'opera pubblica, devono munirsi di polizza assicurativa secondo il regolamento che andrà ad emanare il Presidente della Regione Siciliana.

Il collaudo o le attestazioni di regolare esecuzione sono approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

Gli incarichi di collaudo sono pubblicati per estratto nella G.U.R.S. a cura degli enti o delle Amministrazioni interessate.

Art. 24 (Revisione dei prezzi)

Per quanto riguarda i lavori pubblici è esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi.

Quanto alla natura dell'opera e la durata del opportuno è consentito il ricorso al sistema sensi degli artt.44 e 45 della L.R. 21/85 così artt.56 e 57 della L.R. 10/93.

È ammessa la revisione dei prezzi per i contratti di fornitura di beni o servizi ai sensi dell'art.70 della L.R. 10.1.93 n.10.

Per tali contratti può farsi ricorso al sistema del prezzo chiuso nei casi e con le modalità di cui al citato art.70.

contratto lo rendano del prezzo chiuso, ai come sostituiti dagli

Art. 25 (Notificazioni e comunicazioni)

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla controparte, nel domicilio legale indicato nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.

E' ammesso l'utilizzo del telefax a cui deve fare seguito regolare notifica ai sensi del precedente 1° comma.

E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

Per le controversie nascenti è sempre competente il Foro di termini Imerese.

Art.26 (Computo dei termini)

I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbano avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

Art.27 (Servizio contratti)

Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario comunale si avvale

direttamente, ad ogni effetto, dell'ufficio contratti.

Il responsabile del servizio competente per materia svolge gli adempimenti connessi ai procedimenti per la scelta del contraente mentre il responsabile dell'ufficio contratti svolge gli adempimenti connessi al procedimento per la stipula del contratto.

Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al comma 2, il responsabile del servizio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento ed in conformità alle disposizioni impartite dal Segretario Comunale, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.

## CAPO II

### SCELTA DEL CONTRAENTE

#### Art. 28

(Criteri per la scelta del contraente)

I contratti di norma sono preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata e dell'appalto concorso, della concessione di costruzione e gestione da esperirsi secondo le disposizioni vigenti.

Nei casi previsti dalla legge i contratti possono assumere la forma della trattativa privata e del cottimo fiduciario.

Nello svolgimento dei lavori, provviste e servizi in economia, le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dagli appositi regolamenti.

#### ART. 29

(Redazione dei bandi, avvisi e capitolati)

I bandi, ove di competenza dell'Ente, gli avvisi di gara, i capitolati d'appalto dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti in ordine alle garanzie di omogeneità di comportamento delle stazioni committenti.

#### ART. 30 (Pubblicità)

La pubblicità delle gare d'appalto, compresi gli appalti concorso, viene effettuata con avvisi da pubblicarsi ai sensi dell'art. 34 della L.R. 21/85, così come sostituito dall'art. 51 della L.R. 10/93.

I bandi di gara per appalti di importo inferiore a f. 80.000.000 verranno pubblicati all'albo pretorio del Comune.

#### ART. 31

(Rilascio Capitolati ed elaborati di progetti)

I Capitolati Sociali d'Appalto ed i disegni di progetto sono visionabili presso l'Ufficio tecnico nei giorni e nelle ore di ricevimento al pubblico stabilite per l'ufficio stesso.

Gli interessati, previo versamento dell'importo dei diritti già

stabiliti nel regolamento per il diritto di accesso, possono richiedere

copia dei suddetti documenti dietro domanda fatta pervenire non oltre l'oggi prima della data di celebrazione della gara e l'Amministrazione rilascerà copia di tali documenti entro 4 gg. dalla richiesta.

#### ART. 32

(Pubblico incanto - Bando di gara)

Il pubblico incanto costituisce il procedimento con il quale l'Ente rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, ed è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura del pubblico incanto e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

Il bando di gara è redatto dal responsabile del servizio competente per materia sulla base della deliberazione a contrarre e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati, in conformità a schemi di bandi tipo predisposti dall'Assessorato Regionale per i lavori pubblici.

Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.

Il bando di gara è firmato dal Sindaco o Assessore delegato.

#### Art. 33

(Metodi di aggiudicazione)

A) Lavori pubblici

pubblico incanto per le gare relative ad appalti di lavori pubblici d'importo inferiore a 5 milioni di ECU, iva esclusa, va aggiudicato con il criterio e le modalità di cui all'art. 43 della L.R. 29/4/85 n. 21, così come sostituito dall'art. 38 della L.R. 12.1.93 n. 10.

Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea, i metodi di aggiudicazione previsti sono i seguenti:

1) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dall'Amministrazione;

2) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2.2.1973, n. 14 (Offerta di prezzi);

Nei casi in cui la gara è bandita sulla base di un progetto esecutivo il ricorso a sistema diverso da quello di cui all'art. 5 della legge 2.2.73 n. 14 deve essere adeguatamente motivato.

La verifica della validità delle offerte, ai fini delle esclusioni di quelle che risultano anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 29 del D.L. 19.12.1991 n. 406.

B) Fornitura di beni

S'affidamento mediante pubblico incanto, per le gare relative ad appalti pubblici di fornitura di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione il cui valore di stima, esclusa iva, sia uguale o superiore a 130 mila ECU, va effettuato ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.L. 24.7.92 n. 358.

La verifica della validità delle offerte, ai fini della esclusione di quelle ritenute anomale, va effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 3° del D.L. 24/7/92 n. 358.

in tal caso l'aggiudicazione va fatta in via provvisoria salvo la verifica dell'eventuale anomalia da parte di una apposita commissione nominata, su richiesta del Presidente di gara, dall'Amministrazione. nel caso in cui l'aggiudicazione venga effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi comma 1 lett.b art.16 D.L. 358/92) trova applicazione l'art.67 della L.R. 12.1.93 n.10.

b) Per gli appalti di forniture di beni d'importo inferiore a 130 mila ECU, iva esclusa, si applica l'art.16 comma 1 del D.L. 24/7/92 n.358. L'anomalia delle offerte va condotta automaticamente applicando il criterio previsto dall'art.68 della L.R. 12.1.93 n.10.

C) Fornitura di servizi

Finché quanto non interverranno le disposizioni per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE del 18.6.92 per gli appalti di fornitura dei servizi trovano applicazione, se ed in quanto compatibili, i procedimenti e le modalità di cui al comma b) del presente articolo:

Art. 34

(Termini e modalità per la presentazione dell'offerta)

Il termine per la presentazione delle offerte, per il incanto, per lavori al di sotto della soglia comunitaria, essere inferiore a 42 giorni dalla data di spedizione del gara alla GURS.

Per i pubblici incanti di rilevanza comunitaria il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a 52 data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle ufficiali delle comunità Europee.

Tale termine può essere ridotto a 36 giorni nel caso l'amministrazione ha pubblicato il bando di preinformazione; Per i pubblici incanti relativi a forniture di beni e/o compresi lavori di installazione, il cui valore di stima è inferiore a L.80.000.000, il termine non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio. Le offerte possono essere presentate fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'inizio delle operazioni di gara.

Art.35 (Licitazione privata)

La licitazione privata, limitatamente ai casi in cui è consentita dalle vigenti disposizioni di legge, è una gara ristretta alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dal Comune a presentare offerte.

Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

b) adozione della deliberazione a contrattare;

c) pubblicazione dell'avviso di gara;

d) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;

e) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;

f) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;

g) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esito della esclusione della offerta, proclamazione della licitazione.

Art.36 (Bando di gara)

Il bando di gara per le licitazioni private relative a forniture è redatto dai responsabili del servizio competente per materia, sulla base della deliberazione a contrarre e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati, in conformità allo schema di bando previsto dal D.L. 24/7/92 n.358.

Il bando di gara è firmato dal Sindaco o Assessore delegato.

La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 37

(Domande di partecipazione)

Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi e di possedere i requisiti richiesti possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

Alla domanda devono essere allegati le dichiarazioni richieste: e C1a). bando di gara rese ed autenticate nelle forme prescritte dalla legge 4.1.68 n.15 e successive modifiche ed integrazioni.

La domanda con relativi allegati deve pervenire al Comune entro il termine: di scadenza indicato nell'avviso di gara.

Il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di partecipazione alla licitazione è perentorio ed è a esclusivo rischio del mittente.

Art. 38 (Ammissioni ed esclusioni)

La prequalificazione delle imprese è effettuata dall'Ufficio che cura

le istanze da invitare alle cure istruttoria formale

le istanze e delle istanze pervenute.

Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono da ammettere alla gara, salvo che sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatisi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.

Per le ditte da ammettere e da escludere dalla gara viene predisposta apposita proposta di deliberazione da adattarsi dalla Giunta Comunale da formularsi da parte del responsabile del servizio competente per materia.

La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dallo stesso responsabile del servizio ufficio contratti al richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro 10 giorni dalla esecuzione della deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

Art. 39

(Termini e modalità per la presentazione dell'offerta)

Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati, a firma del Sindaco simultaneamente, a tutte le imprese

ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di posta (con avviso di ricevimento) entro pubblicazione

dell' avviso di gara. Scadendo tale .tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 30 giorni, decorrenti dalla data di spedizione della lettera ad invito. Per gli appalti soggetti alla normativa comunitaria i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dalle disposizioni vigenti. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e si intendono liberi, cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze. Sono comunque fatti salvi, nei casi di modesto importo dell'appalto o d'urgenza, comunque non inferiore a 15 giorni, termini più brevi.

lettera raccomandata 120 giorni dalla ,termine il Comune é

Art. 40

(associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese)

Le associazioni temporanee d'impresa ed i raggruppamenti temporanei d'impresa, rispettivamente per gli appalti dei lavori e delle forniture, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre le vigenti norme comunitarie e nazionali, le seguenti disposizioni:

- a) l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti;
- b) é consentita la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi per tutte le gare relative ad importi sia inferiori sia superiori alla soglia comunitaria , fatto obbligo all'Amministrazione di darne espressa comunicazione;
- c) le norme che consentono ai costruttori di potere assumere lavori di importo pari a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto, sono estensibili anche all'associazione temporanea di imprese.

Art. 41 ( Offerta)

All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori. Essa deve indicare chiaramente, pena l'inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo base determinato dall' Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre, anche in lettere. Nel caso fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole all'Amministrazione.

L'offerta é segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) redatta in carta bollata;
- b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza

Art.42

(Modalità per ritiro)

la presentazione dell' offerta. Divieto di revoca o di ritiro.

Le modalità per l'invio delle offerte, la documentazione da presentare a corredo delle stesse sono contenute nell'apposito bando di gara.

E' fatto divieto di revoca o di ritiro dell'offerta, e pertanto l'impresa o ditta rimane definitivamente obbligata all'atto della sua presentazione.

Art. 43

(Presidenza ed assistenza alle gare)

Le gare da espletare mediante asta pubblica o licitazione privata sono presiedute dal Segretario Comunale. Assiste, quale verbalizzante un dipendente dell'Ente con qualifica non inferiore alla 6.

Assistono, come testimoni, due dipendenti dell'Ente, all'uopo comandati.

ART. 44 (Esame delle offerte)

La commissione di gara prima di procedere all' apertura dei plichi constata se gli stessi sono pervenuti entro il termine di scadenza

prescritto, nonché la loro integrità e

regolarità. Procedo, quindi, all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti a corredo dell'offerta, relativamente ai plichi ritenuti regolari.

L'esclusione dalla gara di una impresa per omissione, incompletezza o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito o bando è preordinata a garantire ed a tutelare il Comune che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara o del bando di gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal presidente ai presenti.

Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constatare a verbale.

Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al responsabile del servizio contratti per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

Per le offerte ammesse il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la

commissione, applicando il metodo al gara stabilito nella lettera d'invito o bando, determina l'impresa vincitrice della gara.

Di tutte le operazioni effettuate verrà steso apposito verbale.

ART. 45 (Aggiudicazione)

L'aggiudicazione viene effettuata anche nell'ipotesi in cui vi sia un'unica offerta valida, qualora la medesima sia ritenuta congrua. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

La mancata aggiudicazione per cause imputabili all'impresa vincitrice della gara determina il diritto dell'Amministrazione alla richiesta

del risarcimento dei danni derivanti dalla nuova aggiudicazione.

ART. 46 (Comunicazione all'aggiudicatario)

Il responsabile dei servizi contratti comunica, entro dieci giorni dalla gara, con raccomandata A.R., l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla ricezione, la documentazione prevista dalla legge.

nel caso in cui tale documentazione non sia fornita, ovvero sia incompleta o non conforme a quella prescritta, l'Amministrazione aggiudicatrice annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo ogni possibile sanzione nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente della presentazione dei documenti.

ART. 47 (Pubblicità)

Prima di stipulare il contratto il Comune procede nei casi e con le modalità di cui alla legge 19.3.90 n.55, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e/o partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

ART. 48 (Norme inderogabili)

Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dai capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

ART. 49

(Appalto concorso)

L'Amministrazione può far ricorso all'appalto concorso solo nelle ipotesi previste dall'art. 41 della L.R. 10/93.

Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dai partecipanti alla gara per l'elaborazione dei progetti presentati.

La Commissione giudicatrice di cui all'art. 41 procede all'esame comparativo dei diversi progetti ed alla analisi dei relativi prezzi.

Delle predette operazioni viene redatto apposito verbale che segnala all'Amministrazione il progetto meritevole di aggiudicazione.

L'aggiudicazione è effettuata dall'Amministrazione sulla base dei lavori presentati dalla Commissione.

Art. 50

(Commissione per la valutazione dei progetti)

La commissione giudicatrice dell'appalto concorso è nominata e composta con le modalità di cui all'art.37 della L.R. 29/1/85 n.21, così come sostituito dall'art.41 della L.R. 12/1/93 n.10.

Art. 51

(Norme applicabili all'appalto concorso)

All'appalto concorso si applicano le modalità previste per la licitazione privata contenute nel presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 52 (Trattativa privata)

La trattativa privata consiste in una forma di contrattazione ristretta con la quale il Comune dopo aver interpellato più ditte tratta con una di esse.

Art. 53

(Casi di ricorso a trattativa privata)

Il Comune procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata, per i lavori pubblici, nei casi e con le modalità previste dall'art.36 della L.R. 21/85, così come sostituito dall'art.40 della L.R. 12/1/93 n.10 e, per le forniture nei casi e con le modalità

previste dal D.L. 24/7/92 n.358.

La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata, sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza, ed è di competenza del Consiglio. Le proposte di deliberazione vengono presentate dal Sindaco o dagli Assessori competenti per materia.

Art. 54

(Scelta delle ditte e aggiudicazione)

Nei casi in cui non è prevista la pubblicazione di un bando preliminare di gara la deliberazione autorizzativa deve contenere anche i criteri e le indicazioni concernenti la scelta e il numero delle Ditte o Imprese da interpellare, tenuto conto della natura e dell'entità dell'appalto da conferire.

Nel caso in cui l'Ente abbia istituito, previo apposito regolamento, l'Albo delle Ditte/Imprese di fiducia dell'Amministrazione, la deliberazione consiliare potrà stabilire che l'elenco delle Imprese o ditte da invitare venga estratto dall'Albo medesimo.

Sulla scorta dei criteri contenuti nella deliberazione consiliare e entro 80 giorni dall'adozione, le Ditte e/o Imprese vengono invitate, con lettera a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia, a presentare offerta nel termine di 10 gg. dalla ricezione dell'invito che può essere abbreviato in caso di somma urgenza. Nella data indicata nella lettera d'invito il responsabile del servizio competente per materia, alla presenza di due dipendenti, come testimoni, provvede all'apertura delle offerte ed alla

aggiudicazione provvisoria redigendo apposito verbale.

La aggiudicazione verrà resa esecutiva dalla G. H. alla quale viene presentata, da parte del responsabile del servizio per materia, apposita proposta di deliberazione alla quale viene allegata la documentazione relativa e sottoposta a controllo preventivo di legittimità da parte del CO.RE.CO.

ART. 55 (Disposizioni finali)

Per quanto concerne appalti relativi a LL.PP. le norme relative all'effettuazione delle gare per l'appalto degli stessi (asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso) avranno applicazione sino al termine previsto nel comma 2° dell'art.77 della L.R. 12/1/93 n.10.

Scaduto detto termine ed entrati in funzione per l'adempimento dei compiti ad esse demandate, le Sezioni Provinciali dell' Ufficio Regionale dei pubblici appalti, si procederà agli adempimenti previsti negli artt.8 - 9 -11 e seguenti del Capo I della L.R. 10/93.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa contenuta nell' art .11 della L. R. 10/93, i verbali di aggiudicazione trasmessi all'Ente dalla Sezione Provinciale dell'Ufficio Regionale dei pubblici appalti, verranno esaminati entro 8 gg. dal ricevimento dall'Ufficio Tecnico Comunale e trasmessi immediatamente, attraverso la Segreteria con una proposta di deliberazione per l'approvazione o non approvazione e dell'efficacia, in quest'ultimo caso motivata dalle violazioni di legge riscontrate, nella procedura di aggiudicazione, ai sensi del Comma 4Q dell'art.11 della L.R. 10/93.

I termini di cui all'art.46 comma 1 e 2 decorrono dal riscontro tutorio dell'atto di approvazione della gara.

ART. 56 (Norme di rinvio)

Per quanto concerne il cottimo fiduciario si applica l'articolo 38 della L.R. 29.4.85 n.21, così come modificato ed integrato dall'art.42 della L.R. 12.1.93 Per quanto riguarda la concessione di costruzione applica l'art.42 della L.R. 29.4.85 n.21, così dall'art.45 della L.R. 12.1.93 n.10.

Per quanto concerne, infine, gli interventi di urgenza e urgenza, si applica l'art.39 della L.R. 29.4.81 n.21 così come sostituito dall'art.44 della L.R. 12.1.93 n.10.

Chiudi

Stampa